



Assegni familiari: evoluzione di uno strumento essenziale delle prestazioni a sostegno del reddito.

In passato, nell'ordinamento italiano il lavoratore è spesso stato al centro di interventi normativi volti a migliorare la sua condizione sociale. Uno di questi interventi, che oggi possiamo definire di portata assistenziale, risale al 1934 quando nel settore industriale, tramite un accordo sindacale (tra la Confederazione Fascista degli Industriali e la Confederazione Fascista dei lavoratori dell'Industria) ed in seguito ad una riduzione dell'orario di lavoro settimanale, si introdusse la *Cassa per gli assegni familiari*; lo scopo perseguito era sostenere il reddito di quei lavoratori che avevano subito una riduzione dell'orario lavorativo e lo si faceva tramite l'erogazione di somme di danaro che aiutassero le famiglie in difficoltà.

Leggendo la nostra Carta costituzionale troviamo validi riferimenti sul problema trattato, precisamente nell'art. 31, si afferma la tutela della famiglia quale società naturale: *“la Repubblica deve agevolare con misure economiche ed altre provvidenze la formazione della famiglia”*; nella stessa ottica all'art 36 si legge: *“il lavoratore ha diritto ad una retribuzione... in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla propria famiglia un'esistenza libera e dignitosa”*.

Il legislatore, ha dunque voluto riporre negli assegni familiari quell'aiuto economico che a determinate condizioni e con determinati requisiti agevolasse il raggiungimento di quell'esistenza dignitosa costituzionalmente garantita. Appare evidente, quindi, l'importanza di sostenere la famiglia, considerata base fondamentale delle prestazioni previdenziali, intesa nella sua globalità ed incastonata in un tessuto sociale fondato sul lavoro.

Qualche anno dopo, queste misure di sostegno vennero estese dai lavoratori del settore industriale a tutti i lavoratori subordinati, grazie ai Regi Decreti n.1048 e n.1239 del

1937. Una compiuta normativa in materia, fu introdotta successivamente grazie al Testo Unico delle norme concernenti gli assegni familiari D.P.R. n.797/1955 e tutt'oggi applicabile a quelle categorie di lavoratori escluse dal D.L. n.69/1988 convertito nella Legge n.153/1988, che di fatto ha introdotto l'assegno per il nucleo familiare, conosciuto con l'acronimo ANF, una prestazione economica riconosciuta dall'INPS a taluni lavoratori dipendenti, ma anche a pensionati ed altre figure specificatamente individuate.

Come previsto dall'art.2 del D.Lgs.69/88, inoltre, l'ANF va a sostituire *l'assegno familiare* previsto dal D.P.R. n.797/1955 erogato *in misura fissa* per ogni familiare a carico, con *l'assegno unico per il nucleo*; la prestazione è concepita per essere erogata in maniera inversamente proporzionale, e in buona sostanza differenziata per scaglioni, rispetto al



reddito.

L'importo dell'assegno ANF erogato, è strettamente collegato alla conformazione del nucleo familiare e tiene conto del reddito da questi globalmente prodotto. Più è alto il reddito familiare, meno cospicua è la somma

erogabile a titolo di ANF.

La composizione del nucleo familiare ai fini ANF, è disciplinata dal comma 6 dell'art.2 D.L. 69/88 e di rimando, per quanto non espressamente previsto da questo, dal D.P.R. n.797/55 (nello specifico, per il nucleo familiare, all'art.4).

Dal 1° aprile 2019, la richiesta per l'Assegno per il Nucleo Familiare dei dipendenti è stata rivisitata, sostituendo la vecchia procedura, per la quale la domanda veniva presentata al datore di lavoro compilando il modello cartaceo "SR16", con l'obbligatorietà di presentarla ogni anno, e direttamente all'INPS, esclusivamente in modalità telematica.

La novità illustrata dettagliatamente dall'INPS nella circolare n. 45 del 22 marzo 2019 prevede che l'invio telematico possa esser effettuato dal lavoratore:

- o in perfetta autonomia utilizzando l'apposito servizio on-line "ANF-DIP" messo a disposizione sul sito dell'INPS;
- oppure grazie all'ausilio di Patronati.

La domanda “ANF-DIP” viene esaminata a cura dell’INPS che di conseguenza stabilisce se il soggetto abbia diritto alla prestazione e in quale misura, tenendo presente le tabelle corrispondenti alla tipologia del nucleo familiare e il livello di reddito familiare dichiarati.

Il lavoratore, una volta inoltrata la richiesta, può vederne gli sviluppi sempre tramite il sito accedendo con le proprie credenziali alla sua area riservata, nella sezione “ANF- DIP Consultazione domanda”.

A livello pratico, quando l’assegno viene anticipato dal datore di lavoro, questi lo eroga mensilmente contemporaneamente alla retribuzione, direttamente in busta paga; quando invece l’ANF è corrisposto direttamente dall’INPS, il pagamento avviene mediante bonifico all’apposito IBAN indicato dal richiedente.

Dal 1° luglio con l’introduzione della misura “ponte”, il decreto legge n. 79 dell’8 giugno 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale e inserito nel Family Act approvato dal Consiglio dei Ministri l’11 giugno 2021, definisce beneficiari, importo e requisiti per richiedere l’assegno mensile presentando domanda all’ INPS. In particolare, la normativa prevista dal decreto conferma l’avvio in due fasi, in quanto nel secondo semestre dell’anno in corso (dal 01/07/2021 al 31/12/2021) sarà affiancato dagli assegni al nucleo familiare, il cui l’importo sarà incrementato esclusivamente per figli minori da zero fino a 18 anni, per i figli disabili, per poi essere esteso a tutti **dal 1° gennaio 2022** e dal 7° mese di gravidanza fino al compimento dei 21 anni.

In sostituzione delle misure frammentate ad oggi vigenti, **l’assegno universale** sarà a regime dal 2022, come strumento omnicomprensivo composto da una quota fissa e una variabile (indicatore numero figli, età e base coefficiente ISEE).

La manovra graduale che ha introdotto l’assegno temporaneo per i figli minori, ha previsto anche un aumento degli importi da luglio 2021. Si tratta di una maggiorazione importante perché l’aumento degli assegni per il nucleo familiare (ANF) non dipende dal reddito familiare. Per comprendere meglio l’erogazione dell’Anf:

-  le famiglie con un figlio percepiscono ANF + maggiorazione di 37,50 euro mensili;
-  le famiglie con due figli percepiscono ANF + maggiorazione di 75 euro mensili (37,5 euro per ogni figlio);

- 👤 le famiglie con tre figli percepiscono ANF + maggiorazione di 165 euro mensili (55 euro per ogni figlio);
- 👤 le famiglie con quattro figli percepiscono ANF + maggiorazione di 220 euro mensili (55 euro per ogni figlio).

La maggiorazione ANF riguarda le famiglie italiane che hanno diritto agli assegni per il nucleo familiare (ANF). In concreto, le famiglie con un genitore o due genitori lavoratori dipendenti, con un reddito da lavoro dipendente pari ad almeno il 70% del reddito familiare, percepiranno dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021 gli assegni familiari ANF stabiliti dalle apposite tabelle ANF 2021-2022, più la maggiorazione di importo fisso di 37,50 euro o 55 euro mensili.

In attesa dell'attuazione a regime del decreto, le novità più rilevanti che caratterizzano l'accessibilità all'ANF UNICO riguardano in particolare i seguenti requisiti e beneficiari:

- ❖ Possedere un Isee di valore non superiore al limite di 50.000 euro, calcolato per un importo mensile spettante pari ad un massimo di 167,50 euro per figlio (217,80 euro per nuclei familiari con almeno tre figli minori).
- ❖ essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare titolare del diritto di soggiorno.
- ❖ essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea, in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale.
- ❖ essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia.
- ❖ essere domiciliato o residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d'età.
- ❖ essere residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, oppure essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.



- ❖ spetterà anche **ai titolari di partita Iva**.
- ❖ Per i figli successivi al secondo, l'importo del sussidio viene **maggiorato del 20%**; le famiglie in cui sono presenti **figli disabili** avranno diritto a una maggiorazione che va dal **30% al 50%** rispetto all'importo base.
- ❖ La richiesta è estesa ai lavoratori autonomi, disoccupati, incapienti ed è compatibile con i percettori di reddito di cittadinanza, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa.
- ❖ L'entrata dell'ANF unico abolisce alcuni bonus attualmente vigenti (bonus bebè, bonus mamma, assegni per il 3° figlio a carico e detrazioni figli a carico).
- ❖ Viene riconosciuta una integrazione compensativa dell'importo dell'assegno diretta ad assicurare che lo stesso non risulti in ogni caso inferiore al trattamento complessivo.
- ❖ Le regole per l'invio saranno fissate dall'Inps entro il 30 giugno 2021 e i beneficiari dell'assegno unico avranno tempo **fino al 30 settembre per fare richiesta** anche delle mensilità arretrate spettanti dal mese di luglio.
- ❖ Nel caso di invio successivo a tale termine, l'assegno spetterà dalla data di trasmissione della domanda.
- ❖ L'importo dell'assegno unico per i figli sarà **accreditato sull'IBAN** del richiedente ovvero mediante bonifico domiciliato.
- ❖ In caso di **affido condiviso dei minori**, l'assegno può essere accreditato in misura pari al 50 per cento sull'IBAN di ciascun genitore.

Analizzando più a fondo la differenza degli ANF, l'assegno unico sarà calcolato in base all'ISEE del nucleo familiare e questo può essere un grande svantaggio per i nuclei familiari che comprendono anche eventuali nonni che percepiscono trattamenti pensionistici. Inoltre risulta essere meno conveniente, anche per i genitori non sposati e conviventi in quanto gli stessi rientreranno nello stesso ISEE, mentre fino a quest'anno per gli ANF era possibile inserire i redditi di uno solo dei genitori non sposati e conviventi.

In ogni caso, e nonostante taluni aspetti sicuramente migliorabili, la tendenza della riforma sull'assegno unico, detto anche **universale** resta **quella di garantire ed estendere la tutela ai diversi nuclei familiari**.